

COMUNE DI CONCOREZZO

COMMISSIONE COMUNALE per LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA R.S.A. VILLA TERUZZI”

REGOLAMENTO di funzionamento DELLA COMMISSIONE

Premessa

Il Comune di Concorezzo istituisce, ai sensi di quanto previsto all'articolo n. 19 del capitolato di concessione del servizio R.S.A., una COMMISSIONE CONSULTIVA, con l'obiettivo di garantire, la partecipazione della comunità locale, al funzionamento della RSA e di vigilare sul buon andamento della gestione dei servizi erogati.

Il presente regolamento di funzionamento della COMMISSIONE CONSULTIVA sarà allegato alla convenzione di concessione quale parte integrante del medesimo, affinché l'Ente concessionario ne prenda formalmente atto.

ART. 1 FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

La COMMISSIONE assicura le seguenti funzioni:

- a. Propone iniziative volte a favorire lo sviluppo della R.S.A. ed il benessere degli ospiti;
- b. Inoltra al concessionario proposte riguardanti aspetti organizzativi e funzionali finalizzati al miglior funzionamento informando il Responsabile dei Servizi Sociali ;
- c. Propone iniziative atte a promuovere la struttura in rapporto alle problematiche relative agli anziani anche con incontri con le famiglie, gli operatori sociali e sanitari presenti sul territorio;
- d. Promuove la più ampia diffusione di informazioni inerenti al funzionamento della struttura;
- e. Esprime, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, pareri consultivi sul funzionamento e l'erogazione dei servizi della RSA;
- f. Consegna due volte all'anno all'Amministrazione Comunale una relazione illustrativa dell'attività svolta e propositiva rispetto ai compiti affidati alla Commissione
- g. Incontra periodicamente il Responsabile dei Servizi Sociali, per essere informata sull'esito dell'attività di controllo sulla gestione della concessione, così come prevista all'art. 18 del capitolato, nonché per segnalare eventuali disfunzioni.

ART. 2 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La COMMISSIONE è composta dai seguenti membri:

- N. 1 rappresentante delle OOSS dei pensionati presenti sul territorio nominato su loro designazione;
- N. 3 Rappresentanti dell'Utenza e/o dei famigliari da essi individuati;
- N. 1 Rappresentante dell'associazione di volontariato presente all'interno della struttura, designata dall'associazione AVO;

- N 2 Consiglieri Comunali di maggioranza eletti dal Consiglio Comunale;
- N 2 Consiglieri Comunali di minoranza eletti dal Consiglio Comunale.

Ai lavori della Commissione possono essere invitati l'Assessore ai Servizi alla persona, alla famiglia e alle pari opportunità, il Responsabile dei Servizi Sociali comunali o suo delegato, il Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale o suo delegato il Responsabile della R.S.A. o suo delegato, per audizioni o comunicazioni.

ART. 3 NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE

La COMMISSIONE, sulla base delle designazioni ed elezioni effettuate dagli Enti interessati compreso il Consiglio Comunale, è nominata dalla Giunta Comunale. Essa resta in carica per la durata del Consiglio Comunale. I membri che sostituiscono commissari decaduti o dimessi dureranno in carica quanto quelli originari.

ART. 4 INCOMPATIBILITA'

Non possono ricoprire la carica di membri della Commissione:

- i dipendenti del Comune di Concorezzo
- i dipendenti dell'Ente concessionario della RSA
- i Consiglieri Comunali, che abbiano parenti, sino al secondo grado, ricoverati presso la RSA.

ART. 5 DECADENZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Ciascuno dei componenti della commissione decade nel momento in cui cessa dalla funzione in rapporto alla quale è stato nominato.

In tale circostanza la Giunta Comunale provvede alla dichiarazione di decadenza e alla sostituzione in base alle designazioni e nomine effettuate dai rispettivi Enti.

La Giunta Comunale può dichiarare la decadenza di tutti i membri della Commissione che non partecipino ai lavori della Commissione per più di tre sedute consecutive, salvo che per i Consiglieri Comunali. Per essi la Giunta proporrà al Consiglio Comunale di adottare il relativo provvedimento con il quale verrà anche designato il sostituto.

ART. 6 COORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione nomina, nella prima seduta, il Presidente, il quale è scelto tra i Consiglieri di minoranza nominati dal Consiglio Comunale. La Commissione potrà scegliere tra i suoi componenti consiglieri un Vice presidente. La Commissione nominerà anche tra i suoi componenti un Segretario.

ART. 7 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La prima seduta della commissione è convocata dal Sindaco o suo delegato, il quale presiederà la Commissione, senza diritto di voto, sino alla nomina del Presidente.

Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente, attraverso comunicazioni in forma scritta, da far pervenire, anche via fax o e-mail, presso il domicilio del componente risultante agli atti della Commissione, entro 5 giorni dalla data dell'adunanza.

ART. 8
COMPENSO DEI COMPONENTI

Ai componenti della Commissione non è attribuito alcun compenso o gettone di presenza.

ART. 9
SEDE DELLA COMMISSIONE

La COMMISSIONE ha sede presso il Palazzo comunale.
Previo accordo con il Responsabile della R.S.A., potrà essere riunita presso la struttura.

ART. 10
ACCESSO DELLA COMMISSIONE ALLA STRUTTURA

Ai sensi di quanto disposto all'art. 19 del capitolato di concessione, la Commissione ha facoltà di indicare i propri delegati per l'esercizio delle funzioni di verifica all'interno della struttura.

Tali delegati della Commissione debbono essere accreditati formalmente dal Responsabile dei Servizi Sociali presso la direzione della RSA.

I delegati accreditati hanno accesso alla RSA negli orari di apertura al pubblico e hanno la facoltà di richiedere al Responsabile della RSA le informazioni che ritengono necessarie ed eventualmente concordare con il Responsabile stesso le modalità per ottenere altre informazioni dalle persone presenti in struttura (ospiti, personale, volontari e familiari).

L'accesso e il comportamento dei delegati deve comunque essere rispettoso del luogo e non recare danno alle persone e alle cose.

ART. 11
VINCOLI IN ORDINE ALLA RISERVATEZZA

I componenti della Commissione sono tenuti a rispettare regole di stretta riservatezza in ordine a fatti ed informazioni di carattere personale acquisite nell'esercizio della loro funzione secondo le disposizioni normative vigenti in materia di privacy.

ART. 12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione opererà collegialmente, con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Le decisioni dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati dai membri presenti.

Per quanto qui non previsto si rinvia alla normativa regolante il funzionamento delle Commissioni consiglieri.